

Indice

A) CONDIZIONI GENERALI.....	3
1. ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA.....	3
2. PREZZO E RISCHI DI VENDITA.....	3
3. MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO.....	4
4. METODO DI VENDITA.....	4
5. DOCUMENTI.....	4
6. INCOMPATIBILITA'.....	6
7. INCOMPATIBILITA'.....	6
8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI.....	6
9. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DOMICILIO ELETTO.....	6
10. POLIZZA ASSICURATIVA.....	7
11. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	7
12. PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO.....	8
13. MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO.....	8
14. CONSEGNA DEL BOSCO.....	8
15. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI.....	9
16. TERMINE DI TAGLIO.....	10
17. PROROGHE.....	10
18. DIVIETO DI SUB-APPALTI.....	10
19. RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI.....	10
20. RILEVAMENTO DANNI.....	11
21. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI.....	11
22. MODALITA' DEL TAGLIO.....	11
23. PENALITA' PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE IMPRONTE DEL MARTELLO; NON TRASCRIZIONE DEL NUMERO SULLA CEPPAIA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO.....	11
24. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI.....	12
25. SOSPENSIONE DEL TAGLIO.....	12
26. RIPULITURA DELLA TAGLIATA.....	13
27. OBBLIGHI DELLO AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE.....	13
28. COSTRUZIONE CAPANNE.....	14
29. CARBONIZZAZIONE.....	14
30. DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AREE DI IMPOSTO.....	14
31. NOVELLAME E RIGETTI.....	14
32. COLLAUDO.....	15
33. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE.....	15
34. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI.....	15
35. ASSICURAZIONE OPERAI.....	15
36. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI.....	16
37. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
38. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE.....	16
39. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE.....	16
40. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.....	16
41. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
B) CONDIZIONI SPECIALI.....	18
42. PIANTE DA RILASCIARE.....	18
43. TAGLIO DEI FRUTICI SPINOSI, MONCONI ECC.....	19
44. TERMINE DELLE UTILIZZAZIONI.....	19
45. PENALITA'.....	19
46. MIGLIORIE BOSCHIVE.....	20

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco ceduo comunale di proprietà del Magliano Romano (RM)

(Sezione n. 2)

A) CONDIZIONI GENERALI

1. ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E FORMA DI VENDITA

ART. 1. – Il Comune di Magliano Romano (VT), con sede in Magliano Romano con sede in Piazza del Comune n°20, mette in vendita, in esecuzione alla delibera n°8 del 17.03.2023 e nella propria determina n.92 del 7.06.2023 il materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo matricinato della superficie lorda di circa ha **9,8**, ubicato in Località Macchia di Magliano di taglio n° 2. La vendita avviene a mezzo di pubblico incanto con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta o a licitazione privata, secondo le modalità di aggiudicazione definite nell'apposito bando di gara, nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n. 2440, e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

2. PREZZO E RISCHI DI VENDITA

Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base d'asta di:

€ 23.464,83 di cui:

Somma soggetta a rialzo: € 18.986,91

Somma non soggetta a rialzo: €4.477,91 a carico della ditta comprendenti le spese amministrative e tecniche di marcatura, cavallettamento, progettazione, sorveglianza alle operazioni di taglio e collaudo.

Le ditte partecipanti all'asta dovranno inoltre versare un deposito cauzionale pari al 10% della base d'asta.

(€ 2.346,48) per garanzia dell'offerta, e successivamente utilizzato per la ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni causati durante il taglio e come pagamento di eventuali sanzioni decise in fase di collaudo, senza titolo di rivalsa che verrà svincolato dall'ente soltanto dopo l'avvenuta approvazione del collaudo di taglio.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna del bosco garantisce solamente i confini ma non la qualità e quantità delle piante presenti né dei prodotti che potranno ricavarsi.

3. MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3 – BOSCO DENOMINATO “Sezione n°2”

Il bosco in oggetto risulta in un unico corpo individuato al Nuovo Catasto Terreni della Provincia di Roma al Comune Censuario di Magliano Romano:

Comune	Foglio n°	Particella n°	Superficie al taglio
Magliano Romano	4	1	9,8

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal ceduo

Il materiale di cui sopra è compreso entro confini naturali e doppi anelli di colore rosso

4. METODO DI VENDITA

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in rialzo da confrontarsi con il prezzo a base d'asta o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera di invito. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

5. DOCUMENTI

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà inoltre:

a) l'oggetto sociale, che dovrà necessariamente riguardare attività inerenti il taglio di boschi;

b) il soggetto cui spetta la legale rappresentanza sociale, ed eventualmente i nominativi degli altri amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o dei procuratori abilitati alla stipula di atti in rappresentanza della ditta, ed i nominativi degli eventuali direttori tecnici;

c) l'indicazione che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della camera di Commercio che lo ha rilasciato.

2) un certificato rilasciato dalla Regione Carabinieri Forestale o dal relativo Gruppo della Provincia di appartenenza in data non anteriore a tre mesi a quella della gara comprovante l'idoneità a concorrere all'asta, ovvero regolare iscrizione all'albo regionale per la categoria di ditta boschiva o autocertificazione;

3) Assegno circolare intestato al Tesoriere del Comune di Magliano Romano, provante il deposito avvenuto pari a EURO _____ quale garanzia dell'offerta e successivamente utilizzato, per la Ditta aggiudicataria, a rifondere eventuali danni o al pagamento di eventuali sanzioni, senza titolo di rivalsa, che verrà svincolato dall'Ente soltanto dopo l'avvenuta approvazione del collaudo di taglio. In caso di aggiudicazione provvisoria e successiva mancata stipula del contratto per motivi indipendenti dall'ente appaltante, il deposito verrà in toto incamerato per rifondere le spese amministrative sostenute, l'aggiudicatario sarà obbligato ad integrare detto deposito qualora dovesse risultare insufficiente, entro il termine e la misura che verranno indicati dall'Ente;

5) Dichiarazione in carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del Progetto di utilizzazione forestale, degli atti amministrativi prodotti ed inerenti l'intervento, delle condizioni del verbale d'Assegno e Stima e del capitolato d'oneri approvati con determina del responsabile la n° 92 del 2023 e di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente atto;

7) attestazione di possesso degli strumenti tecnologici e delle risorse professionali nonché delle competenze tecniche ed organizzative idonee per l'esecuzione dell'intervento selvicolturale nei termini definiti dal quadro tecnico amministrativo delineatosi;

6) una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

6. INCOMPATIBILITA'

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
- c) le ditte che abbiano liti pendenti con l'Ente o che abbiano debiti liquidi o esigibili con l'Ente stesso.
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per un delitto per il quale il codice penale preveda come sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. INCOMPATIBILITA'

Art. 7 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta per giusta causa qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

8. VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

9. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DOMICILIO ELETTO

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione provvisoria, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario

sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dall'art. 82 del regolamento di cantabilità (ovvero entro quindici giorni dalla data della gara).

L'ente appaltante potrà richiedere per iscritto e trasmessa mediante r.r., eventuali integrazioni o chiarimenti alla ditta aggiudicatrice la quale dovrà rispondere entro 15 giorni dalla data di ricevimento, pena la revoca dell'aggiudicazione con conseguente perdita del deposito cauzionale. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata della copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. Tali elaborati saranno trasmessi a cura dell'Ente venditore al tecnico esterno eventualmente incaricato per i lavori di sorveglianza.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria o della presentazione di tutti i documenti eventualmente richiesti dall'ente appaltante ai sensi dell'art. 9, dovrà essere stipulato il contratto, salvo motivati impedimenti delle parti.

10. POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 10 - L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto o al massimo il giorno stesso, a fornire all'Ente proprietario apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

11. PAGAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Art. 11 - L'aggiudicatario dovrà pagare per intero il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso come riportato nell'avviso d'asta, ovvero: ***Il pagamento del prezzo di aggiudicazione avverrà in valuta legale, presso la Tesoreria dell'Ente prima della consegna del bosco, contestualmente alla stipula del contratto, sul prezzo di aggiudicazione andrà calcolata l'IVA con aliquota stabilita da legge e oltre a detta imposta saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al taglio.***

In caso di ritardo da parte della ditta aggiudicatrice, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre due mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto. In caso di ritardo di oltre due mesi dalla data di

aggiudicazione provvisoria da parte dell'ente appaltante, la ditta aggiudicatrice potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo da ogni obbligo.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

La stipula del contratto costituirà all'aggiudicazione definitiva.

12. PAGAMENTO INCREMENTO LEGNOSO

Art. 12 – Qualora dalla data del contratto di vendita, all'inizio del taglio di utilizzazione intercorrano uno o più periodi estivi, la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente dal tecnico estimatore incaricato dall'Ente appaltante.

13. MORTE, FALLIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AGGIUDICATARIO

Art. 13 - In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

14. CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 14 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, al tecnico estimatore a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a prendere in consegna entro venti giorni le superfici boschive dove è situato il materiale venduto.

Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi dall'Ente venditore al tecnico estimatore all'eventuale sorvegliante e al Gruppo Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il tecnico estimatore provvederà, a sua volta, con raccomandata r.r. a comunicare il giorno della consegna delle superfici boschive alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dell'Ente venditore e dell'eventuale incaricato alla sorveglianza, previo accertamento della regolarità degli atti, del versamento del deposito cauzionale e del pagamento del bosco nelle modalità indicate nell'art. 11, procederà a detta consegna.

L'incaricato alla consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, dall'eventuale sorvegliante nominato e dallo stesso, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserve, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il tecnico incaricato dall'amministrazione lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti nella zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica della approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Dopo la consegna del bosco l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile in toto di eventuali danni permanenti e non al lotto boschivo in questione.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

15. GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 15 - L'aggiudicatario dovrà comunicare con dieci giorni di preavviso all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione dei Carabinieri Forestale territoriale e all'amministrazione di eventuali Parchi o Riserve il giorno in cui saranno iniziati i lavori di utilizzazione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare a mezzo di lettera r.r. la data di inizio dei lavori di utilizzazione boschiva all'eventuale tecnico esterno all'amministrazione, nominato come sorvegliante tecnico al taglio.

L'eventuale inadempienza da parte della ditta aggiudicataria, o il ritardo nella comunicazione di cui sopra, comporterà una sanzione di € 500,00 oltre agli eventuali altri danni derivanti dall'impossibilità di sorveglianza da parte dell'Ente proprietario.

Nel caso in cui i boschi consegnati siano costituiti da più lotti, la ditta aggiudicataria dovrà dare comunicazione all'Ente a mezzo di raccomandata r.r., con dieci giorni di preavviso, su ogni singolo lotto, successivo al primo, dell'inizio dei lavori di utilizzazione.

16. TERMINE DI TAGLIO

Art. 16 – l'utilizzazione dovrà essere effettuata nella stagione silvana **2022/2023 e 2023/2024** ed entro il termine fissato dal Nulla Osta del Parco di Veio , salvo eventuali proroghe.

Il taglio e l'esbosco delle piante dovrà essere terminato entro il 31 marzo

Il taglio potrà iniziare il 31 ottobre

Al termine dell'utilizzazione forestale la ditta aggiudicataria dovrà ripristinare l'area di intervento secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 3 del regolamento d'attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

17. PROROGHE

Art. 17 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'ufficio che cura il vincolo idrogeologico della provincia di competenza.

All'Ente Proprietario compete la facoltà di concederla e di valutare eventuali indennizzi per l'accrescimento e l'uso delle aree boscate che verrà valutato insindacabilmente da un tecnico estimatore, allo scopo incaricato.

18. DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 18 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente alla Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 14.

19. RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 19 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia del Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) delle leggi forestali in vigore.

È inoltre obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nei nulla osta rilasciati dalla Provincia, Soprintendenza, Usi civici, Parco, Riserva Naturale, Regione Lazio, Autorità di Bacino etc.

20. RILEVAMENTO DANNI

Art. 20 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine dell'utilizzazione boschiva, la sorveglianza dell'Ente proprietario procederà, alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicatrice, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. L'Ente proprietario, provvederà, su comunicazione del sorvegliante, ad inviare nota sulle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, alla Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio, in modo che quest'ultimo possa dar corso ai provvedimenti contravvenzionali previsti.

21. DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 21 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

22. MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 22 - La Ditta appaltatrice è autorizzata all'uso della motosega. Il taglio per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo specifica prescrizione, cioè quanto più raso terra è possibile, comprendendosi in tale operazione anche la ribassatura delle ceppaie. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

23. PENALITA' PER MANCATA CONSERVAZIONE DELLE IMPRONTE DEL MARTELLO; NON TRASCRIZIONE DEL NUMERO SULLA CEPPAIA; CEPPAIE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 23 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Dovrà inoltre conservare i segni (anelli, punti e numeri) apposti sulle piante di confine ed all'interno del lotto boschivo.

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) di € 30,00 (trentaeuro) per ogni anellatura, martellata e numero cancellato o reso illeggibile;
- 2) di € 10,00 (diecieuro) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) di € 10,00 (diecieuro) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 3) di € 20,00 (ventieuro) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.
- 4) di € 130,00 (centotrentaeuro) per ogni pianta anellata e recisa

24. INDENNIZZO PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI

Art. 24 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli sorveglianti tecnici al taglio per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n.1126 capo VI art.li n° 41 - 45.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura agli effetti degli art. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

25. SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 25 – Il sorvegliante al taglio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali

e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente salvo ratifica all'Amministrazione dell'Ente, a quest'ultima è data la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria di un tecnico estimatore, allo scopo incaricato, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

26. RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 26 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi all'art 67 del Regolamento di attuazione n° 7 del 2005, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

27. OBBLIGHI DELLO AGGIUDICATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 27 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le recinzioni, le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..
- 5) al non utilizzo di mezzi meccanici all'interno degli alvei, corsi d'acqua, fossi torrentelli e linee di compluvio, il transito dei mezzi è limitato alla sola viabilità forestale esistente, il concentramento è consentito (dal punto di abbattimento alla viabilità) esclusivamente con verricelli, gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, muli o quanto altro espressamente autorizzato, con verbale in contraddittorio, dalla sorveglianza tecnica.
- 6) A non danneggiare e/o al ripristino di tutti i sentieri e le strade presenti all'interno del bosco.
- 7) A non effettuare movimenti terra all'interno del bosco.

Nel caso di inadempimenti da parte della ditta l'Ente su segnalazione dei Carabinieri Forestale o del sorvegliante al taglio, provvederà alla nomina di un tecnico estimatore per valutare il danno cagionato e le operazioni di ripristino necessarie, oltre al danno ed al costo di perizia alla ditta sarà

applicata una sanzione pari al costo di ripristino. L'Ente proprietario provvederà a segnalare alla competente Stazione dei Carabinieri Forestale le inadempienze della ditta aggiudicataria per le sanzioni civili e penali del caso.

28. COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 28 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 16 del presente Capitolato D'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente. Eventuali spese che l'ente dovrà sostenere per il ripristino dello stato dai luoghi verranno addebitate all'aggiudicatario.

29. CARBONIZZAZIONE

Art. 29 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n°39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

30. DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AREE DI IMPOSTO

Art. 29 – l'esbosco dei prodotti si farà per le vie esistenti indicate nel progetto di utilizzazione forestale. L'accatastamento del materiale si farà nelle aree di imposto presenti indicate nel progetto di utilizzazione forestale. Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00, oltre all'obbligo di ripristino.

31. NOVELLAME E RIGETTI

Art. 31 – L'impresa è obbligata a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 60,00 (sessantaeuro) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 (centoeuro) se poteva essere evitato, a parere del collaudatore.

32. COLLAUDO

Art. 32 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico, diverso dal progettista e dal sorvegliante, da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5 per eventuali sanzioni o danni. Trenta giorni prima del termine fissato per la scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente proprietario.

33. DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 33 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta agli altri addebiti ivi ritenuti.

34. INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art.34 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità decise dall'ente. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

35. ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 35 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è

subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

36. PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 36 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

37. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 37 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

38. SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 38 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 34 e 36.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

39. INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 39 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

40. RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 40 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

41. CONOSCENZA DEL CAPITOLATO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 41 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto, contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

“agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutto il su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti gli articoli specificatamente”.

l'aggiudicatario dichiara inoltre di aver preso visione del progetto di taglio, comprensivo di cartografia tecnica, e dei vari documenti amministrativi allegati (nulla osta, autorizzazioni, prescrizioni etc.), compreso tutte le prescrizioni tecniche ivi contenute.

(Firma dell'Aggiudicatario)

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

42. PIANTE DA RILASCIARE

Art. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante ed i polloni di confine contrassegnate ad altezza a petto d'uomo con doppio anello in vernice indelebile come riportato nell'art-. 3 compreso:

Dovranno essere complessivamente rilasciare dal taglio segnate in campo con vernice di colore rosso:

Matricine di 1° turno n. 657; diametro a petto tra 10 e 25 cm (due punti a petto d'uomo)

Matricine di 2° e oltre turno n. 291; diametro a petto d'uomo maggiore di 25 cm (due punti a petto d'uomo e uno al piede)

Matricine totali n. 948

Nelle zone dove non si sia proceduto alla segnatura delle piante, la ditta dovrà rispettare la metodologia di rilascio delle matricine individuata nelle corrispondenti aree di saggio e/o nelle zone dimostrative dove tale merca è stata operata.

Nella selezione delle matricine da rilasciare e delle piante da abbattere si deve provvedere:

- Per quanto possibile il rilascio di piante con fusto dritto, buona conformazione (assenza di biforcazioni, limitata ramosità e con chioma inserita in alto), ottima vigoria vegetativa ed assenza di attacchi parassitari;
- soggetti da seme o affrancati o ai migliori polloni di piccole ceppaie;
- il taglio delle piante malate e deperienti, instabili, pesanti e poste in equilibrio precario, scalzate;
- all'esclusione dal taglio delle matricine e delle piante ben ancorate al terreno, di quelle che mantengono massi e che con il loro apparato radicale stabilizzano situazioni a rischio, nonché il manto arbustivo ed erbaceo;
- una distribuzione omogenea delle matricine all'interno del lotto;

In base all'art. n°22 comma 5 del Regolamento Forestale sono state scelte n°2 piante da rilasciare ad accrescimento indefinito

N°	Specie	diametro
1	Cerro	50
2	Cerro	55

43. TAGLIO DEI FRUTICI SPINOSI, MONCONI ECC.

Art. 43 - L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna, i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate.

44. TERMINE DELLE UTILIZZAZIONI

Art. 44 – al termine dell'utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione ed in particolare dal frascome superiore a quanto indicato nell'art. 67 comma 4 del Regolamento Forestale.

45. PENALITA'

Art. 45 – Per la eventuale inosservanza alle clausole e condizioni poste con il presente capitolato l'aggiudicatario sarà soggetto alle seguenti penali nei confronti dell'Ente proprietario oltre quelle previste dalle leggi ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile del Collaudatore e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dare luogo e dal risarcimento del danno all'Ente:

a) da Euro 30,00 a Euro 60,00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie, di cui all'art.43 del presente capitolato;

b) da Euro 30,00 a Euro 60,00 per mancato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra, come prescritto dall'art. 44 del presente capitolato;

c) di Euro 30,00 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art.14 del presente capitolato.

d) di Euro 200,00 per ogni ara o frazione di ara di utilizzazione non eseguita come prescritto lungo eventuali fasce di avviamento a fustaia, la corretta esecuzione del taglio verrà valutata dal collaudatore.

e) di Euro 50,00 per ogni ara o frazione di ara di utilizzazione non eseguita come prescritto nell'Art. 42 e conseguentemente nel progetto di utilizzazione forestale, la corretta esecuzione del taglio verrà valutata dal collaudatore.

f) di Euro 500,00 per ogni pianta rilasciata ad accrescimento indefinito abbattuta.

Eventuali danneggiamenti e sanzioni verranno valutate in fase di collaudo e detratti dal deposito cauzionale. Se il loro valore fosse superiore alla cifra del deposito cauzionale, la ditta dovrà versare all'ente la differenza tra il valore stimato del danno e il deposito cauzionale.

46. MIGLIORIE BOSCHIVE

Art. 46 – l'ente appaltante dovrà accantonare la somma pari al 10% del prezzo di aggiudicazione per l'esecuzione di opere di migliorie boschive prelevandola dalla prima rata del prezzo di aggiudicazione.

Art. 47 - In caso di richiesta, la Ditta è obbligata a consentire ai cittadini la raccolta del frascame e dei residui di lavorazione ultimate le operazioni di taglio, in caso contrario sarà applicata la sanzione di € 80,00 (ottantaeuro) per ogni contestazione.

Art. 48 - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla sorveglianza tecnica. La carbonizzazione sarà fatta nelle aie carbonili esistenti, qualsiasi pista o piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa comporterà l'applicazione di una penalità di € 5,00 (cinqueeuro) a metro quadro danneggiato, salvo l'applicazione di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. Dovranno essere utilizzate le aree di imposto indicate nel progetto di utilizzazione, ulteriori zone potranno essere utilizzate solo se autorizzate dall'ente proprietario e dal sorvegliante alle operazioni di taglio. La sistemazione degli imposti potrà essere effettuata solo mediante la ripulitura dalle specie arbustive, non potranno essere effettuati movimenti terra o riporto di materiale estraneo se non espressamente autorizzato dall'ente appaltante e dal sorvegliante alle operazioni di taglio.

Art. 49 - L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e alla Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio, il verificarsi di qualsiasi danno ambientale o patrimoniale, che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'Aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio della penalità prevista in questo Capitolato d'Oneri.

Art. 50 - L'Aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo della utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quantomeno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 (Cinquantaeuro). Inoltre, dovrà apportare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 14/08/1996 n° 494.

Art. 51 - L'Aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq. 1,00 contenente le seguenti informazioni:

COMUNE DI _____	(_____).
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM/LE N° _____	DEL _____
LAVORI DI TAGLIO COLTURALE DI CEDUAZIONE DI BOSCO CEDUO MATRICINATO –	
LOTTO BOSCHIVO - SUPERFICIE Ha _____ circa.	
DITTA AGGIUDICATARIA	
STAZIONE CARABIBIERI FORESTALE DI (.....)	
AUTORIZZAZIONI:.....	
NULLA OSTA DIRITTI COLLETTIVI USI CIVICI N° _____	DEL _____

Il cartello dovrà essere già esposto e leggibile per la data della consegna e rimanere sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale di € 25,00 (Venticinqueeuro).

Inoltre, dovrà collocare la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs 81/2008 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 52 - L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie in oggetto di taglio i rifiuti speciali che colà giacciono al momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando detta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo con quanto valutato di volta in volta dalla locale Stazione Carabinieri Forestale. La superficie in oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere costantemente sgombra dai rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti, la penalità di € 200,00 (Duecentoeuro) per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali, e € 20,00 (Ventieuro) per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani.

Art. 53 - L'aggiudicatario è tenuto a non danneggiare le infrastrutture presenti sia all'interno che limitrofe al bosco oggetto di gara (viabilità, staccionate, recinzioni, cartellonistica, etc), eventuali danneggiamenti verranno valutati in fase di collaudo e detratti dal deposito cauzionale. Se i danni superassero la cifra del deposito cauzionale la ditta dovrà versare all'ente la differenza tra il valore stimato del danno e il deposito cauzionale.

Art. 54 – L'impresa è obbligata a comunicare tempestivamente al sorvegliante alle operazioni di taglio il rinvenimento di presunti reperti archeologici o strutture all'interno del bosco non segnalate.

